

Sentenza, Tribunale di Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino n.1950 del 14 luglio 2017

www.expartecreditoris.it

NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione 3 SEZIONE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maria Concetta Elda Caprino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. omissis R.G. promossa da:

MUTUATARI

Contro

BANCA

attori

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 28.2.17, che qui si intendono richiamate.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori MUTUATARI convenivano avanti codesto Tribunale la BANCA esponendo che nel rapporti di mutuo, stipulato in data 29.5.2001 ed ora estinto vi sarebbero state varie irregolarità nell'applicazione di interessi, spese e commissioni.

In particolare gli attori deducevano l'esistenza di convenzione di un tasso usurario, così come derivava dalla sommatoria dei tassi con conseguente "gratuità" del mutuo stesso e un illegittimo anatocismo derivante dalla applicazione del piano di ammortamento alla francese. Così letteralmente concludevano: *"In via principale: a) accertare e dichiarare che la banca ha concordato ab origine ed applicato tassi usurari in corso di rapporto rispetto al mutuo ipotecario n. 19.099 Rep. e 2.904 Racc., dichiarando per l'effetto gratuito il mutuo ex art. 1815 c.c. e nulle le clausole relative alla pattuizione degli interessi, con ogni conseguenziale provvedimento; b) accertare, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, che i signori MUTUATARI sono creditori della BANCA di tutte le somme ivi esposte e/o che verranno determinate in corso di causa, per usura ed altro, come in narrativa; c) condannare la Banca a restituire quanto illegittimamente percepito nella misura che verrà determinata in corso di causa a seguito della dichiarazione di gratuità del mutuo, rideterminando, per l'effetto, il corretto dare avere tra le parti; d) accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la BANCA, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno agli attori, per l'importo di cui si chiede sin d'ora la liquidazione in via equitativa dal Tribunale, oltre al costo sostenuto per la redazione della perizia, somma che andrà aggiunta a quella di cui, in ragione dell'elaborato peritale, gli attori risultano creditori. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale in relazione alla dichiarazione di gratuità del mutuo: e) accertare e dichiarare che la Banca ha operato in spregio dell'art. 1283 c.c. e per gli effetti dichiarare nulle le clausole contrattuali che violino il divieto di anatocismo e condannare la Banca a rimborsare quanto indebitamente incassato a tale titolo; f) accertare che la Banca ha violato i criteri di determinatezza dell'oggetto, per i motivi esposti in narrativa, e per gli effetti dichiarare la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi, con conseguente ricalcolo del mutuo al tasso di interesse legale con ripetizione di quanto illegittimamente percepito dalla Banca."*, vinte le spese.

Si costituiva la convenuta BANCA contestando ogni avversa domanda e chiedendone il rigetto.

La Banca: (I) eccepiva la prescrizione per tutti gli addebiti di interessi, spese e commissioni estinti con pagamenti anteriori al decennio dalla notifica della citazione; (II) contestava integralmente la consulenza tecnica di parte prodotta ex adverso; (III) rilevava come la tesi del superamento delle soglie usura fosse fondata su criteri di calcolo erronei soprattutto sulla sommatoria di tassi; (IV)

Sentenza, Tribunale di Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino n.1950 del 14 luglio 2017

osservava infine che era da escludere ogni forma di anatocismo che potesse derivare dal piano di ammortamento adottato. Dopo aver evidenziato l'infondatezza della domanda risarcitoria e come, di contro, vi fosse responsabilità processuale aggravata da parte degli attori, così letteralmente concludeva: "1. dichiarare la prescrizione di tutti i pretesi diritti che trovino il loro fondamento genetico anteriormente al 4.3.2004; 2. in ogni caso, e con ogni migliore motivazione, respingere in quanto sostanzialmente e giuridicamente infondate tutte le domande formulate dagli attori nei confronti della banca convenuta alla luce delle argomentazioni ed eccezioni esposte in narrativa, mandando assolta la Banca da ogni e qualsiasi pretesa; IN OGNI CASO 3. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, rimborso spese generali ex art. 13 comma 10 L. 31.12.2012 n. 247, oneri previdenziali e fiscali come per legge. 4. Con condanna degli attori ex art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, da determinarsi in via equitativa, non meramente simbolica, attesa la natura sanzionatoria dell'istituto" vinte le spese.

Dopo il deposito delle memorie la causa si riservava per la decisione senza alcuna attività istruttoria.

Le doglianze sollevate dagli attori sono infondate e non possono che essere respinte.

La prima contestazione è relativa all'usura che si dice affliggere il contratto di mutuo oggi estinto.

In particolare essi evidenziano che il contratto stipulato in data 29.5.2001 per l'importo di £ 106.000.000, oggi € 54.744,43, e della durata di 10 anni deve considerarsi pattuito in modo illegittimo per aver computato un tasso corrispettivo pari al 5,90% e un tasso di mora del 7,90%, che, sommati tra loro, erano superiori al tasso soglia pari, al tempo, al 10,23%.

La tesi secondo cui i due tassi di interesse, corrispettivo e moratorio, possano sommarsi è errata da ogni punto di vista, come ormai assunto unanimemente da giurisprudenza di merito e di legittimità.

E' utile ricordare come la funzione dei tassi sia del tutto differente: il primo corrispondendo al corrispettivo che la banca pretende per il finanziamento e quindi come corrispettivo del denaro in tal caso prestatato, o nel caso di conto corrente, per le funzionalità stesse del conto stipulato, il secondo, al contrario, quale risarcimento che la banca pretende a fronte dell'inadempimento del contraente stesso e quindi per una fase che è patologica del contratto. Funzioni così differenti che vengono anche a giustificare in generale la differenza di percentuale che generalmente viene riconosciuta a detti due tassi. Mentre il primo non può che essere considerato "in correlazione" al contratto, il secondo presuppone una parte che non adempie al contratto stesso.

Da ciò deriva l'erroneità della tesi secondo la quale i due tassi devono essere sommati tra loro: non è assolutamente vero che al momento della stipula quel contratto si caratterizzi infatti da tali interessi: - innanzitutto perchè al momento della stipula appare **oltremodo fantasiosa la tesi**, pure proposta da qualche procuratore, dell'ipotesi che il mutuo non venga onorato già dalla prima rata e che quindi "evidentemente" si debbano applicare entrambi i tassi, ciò perchè tale tesi è davvero avulsa dalla realtà presupponendo un cittadino non solo negligente nel valutare la propria disponibilità economica, ma oltremodo incapace nel valutare le conseguenze delle proprie azioni nello stipulare degli atti che mettano a repentaglio il suo stesso patrimonio o costringendolo a perdere buona parte dei propri beni (quinto dello stipendio, casa, macchina, televisore, ecc.) in caso di esecuzione forzata. Stride con tale ricostruzione spesso il richiamo alle proposizioni usate nei contratti per la determinazione del tasso moratorio: spesso infatti il tasso moratorio viene individuato con punti ulteriori che devono sommarsi a quello corrispettivo, per es. spessissimo si legge "il tasso moratorio sarà pari a 2 punti percentuale in più rispetto a quello corrispettivo". Ma è, anche in tal caso chiaro anche da un punto di vista letterale, che tale "somma" viene utilizzato solo per l'indicazione della percentuale del tasso: se infatti io leggo che il tasso moratorio è di 2 punti percentuali ulteriori o da sommare al tasso corrispettivo di 3 ciò vuol dire solo che il tasso di mora deve intendersi stabilito nella misura del 5% (2+3), ma non anche come si propone che si avrà allora un tasso complessivo di 8% (3+5), ciò anche perchè il tasso di mora

Sentenza, Tribunale di Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino n.1950 del 14 luglio 2017

si inserisce nel contratto solo in un determinato momento e cioè quando si ha inadempimento, quando cioè le rate ipotizzate non vengono più versate nei tempi stabiliti.

E' vero, anche perchè così stabilito dall'art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 (*"Art. 3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale) 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento, su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3. . . "*) che sull'intera rata che sia rimasta impagata alla scadenza si applicano gli interessi moratori, e che nell'ambito della rata del mutuo vi sia computato una parte di capitale e una parte di interessi corrispettivi. Ciò però, a parere di chi scrive, che pure conosce le decisioni di merito secondo le quali ogni qualvolta il tasso di mora non sostituisca del tutto anche l'interesse corrispettivo vi sarebbe spazio per la richiesta sommatoria dei due tassi, non porta alla considerazione della indicata semplice sommatoria dei tassi e ciò perchè in tali casi, condividendo del tutto il ragionamento svolto dal Tribunale di Milano occorre, per giungere alla verifica dell'applicazione di un tasso usurario occorre evidenziare nettamente l'importo di tutte le rate impagate sulle quali viene applicata la mora, distinguere quindi l'importo complessivo relativo al capitale residuo ancora da restituire e quello invece collegato agli interessi corrispettivi, sarà infatti la somma da ricollegare ai residui interessi corrispettivi (compresi nelle sole rate rimaste inevase) unitamente agli interessi di mora pretesi nel periodo a doversi rapportare al capitale ancora da restituire ed è solo da tale confronto che si comprenderà quale sia stata realmente la percentuale versata di interessi sulla restituzione residua e su quella, che è peraltro l'unica reale, si potrà verificare o meno il superamento del tasso usurario.

In altri termini predicare una sommatoria di interessi che è teoricamente usuraria appare solo suggestiva, ma priva di realtà nei fatti, anche solo in linea teorica.

Superato pertanto l'argomento della sommatoria per quanto detto, vale poi che è ovvio che sia il tasso di interessi corrispettivo che il tasso di interessi di mora debbano superare il vaglio del tasso di usura, non sommati tra loro, ma singolarmente considerati e, come ormai è dettato legislativo, così come regolamentati al momento della stipula del contratto, salvo poi ogni ulteriore discussione sulla cd "usura sopravvenuta" che, per quanto interessante, nel caso di specie non rileva.

Nel caso di specie il tasso di mora è pari a 7,90% rispetto al tasso soglia di 10,23%

Già infatti il paragone tra i detti due tassi esclude alcun superamento del tasso soglia con ciò superando qualsivoglia considerazione di usura ed assorbendo ed esonerando la scrivente dall'affrontare l'ulteriore problematica della possibilità o meno di poter comparare il tasso soglia degli interessi corrispettivi a quello moratorio.

Gli attori contestano altresì che il piano di ammortamento applicato al detto mutuo, cd alla francese, avrebbe comportato l'applicazione di anatocismo illegittimo e non pattuito.

Anche tale doglianza è del tutto errata.

Orbene, secondo quanto dedotto dai medesimi tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., tutte le volte in cui, come appunto nel caso di specie, l'istituto di credito abbia strutturato il rapporto applicando interessi composti, anzicchè interessi semplici.

Sentenza, Tribunale di Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino n.1950 del 14 luglio 2017

Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Si considerano causa di anatocismo gli interessi composti.

Consapevoli che vi sono stati giudici di merito che hanno avuto perplessità sul calcolo imposto da tale tipo di ammortamento e quindi sull'utilizzo del calcolo composto dell'interesse, la scrivente ritiene di dover condividere l'orientamento maggioritario secondo il quale tale tipo di ammortamento non può creare anatocismo, quantomeno, secondo quanto i matematici dichiarano, fino a quando la restituzione avvenga in situazione normale e non vi sia mora del mutuatario.

E ciò infatti deriva dalla metodologia stessa di calcolo di tale ammortamento.

Con il termine di "piano di ammortamento alla francese" (ovvero "a rata costante") dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità). Ebbene facendo propria una massima di merito recente non può che sottolinearsi come "*Nel metodo di capitalizzazione degli interessi c.d. "alla francese o progressivo" gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quelle di ciascuna rata, sicché, in caso di applicazione corretta del metodo, non è rinvenibile alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e dunque non vi è alcuna applicazione di interessi anatocistici. La mera circostanza che il metodo di ammortamento alla francese sia più oneroso di quello all'italiana non può implicare di per se alcuna nullità in assenza di anatocismo.*" (Tribunale Lecce, sez. II, 16/09/2014).

Anche tale seconda doglianza non può allora che essere disattesa.

Da tutto quanto allora finora detto non può che concludersi per il rigetto delle domande svolte.

La convenuta ha richiesto che nei confronti degli attori venisse applicata la condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc: tale domanda non viene accolta sulla base della considerazione che, all'epoca come peraltro ancora oggi, la materia bancaria è oggetto di ondivaghi orientamenti (si leggano le sentenze di merito riportate sul Il Caso.it e, di contro, quelle che sulle medesime questioni sono invece pubblicate su expartecreditoris.it) dunque non si coglie quella mala fede processuale idonea a giustificare la condanna richiesta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità ai parametri di cui al dm 55/14 (scaglione di valore richiesto pari a € 15.324,27, complessità media)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-Rigetta la domanda

Sentenza, Tribunale di Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino n.1950 del 14 luglio 2017

-Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria

- Condanna gli attori a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.620,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali ex art. 2 dm 55/14.

Bergamo, 13 luglio 2017.

il Giudice
Dott. Maria Concetta Elda Caprino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS